

R.G. 543-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Luisa Vasile - **Presidente rel.**

dott. Sergio Rossetti - **Giudice**

dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale - **Giudice**

nel procedimento n. 543-1/2025 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

Giulia Buratti, C.F. BRTGLI37B50L682E e Marina Laura Bassetti, C.F. BSSMNL62E64F205H, entrambe rappresentate e difese, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura in atti, dagli Avvocati Edoardo Andreoli (C.F. NDRDRD84A21C933A - PEC: edoardo.andreoli@milano.pecavvocati.it) ed Elena Zavanella (C.F. ZVNLTR72S50F205K

- ricorrenti -

Nei confronti di

PIETRO ZANZUCCHI (C.F. ZNZPTR45S11L511B), nato a Usmate Velate (MB) l'11 novembre 1945 residente in Milano, Via Giuseppe Rovani 7

-debitore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 16-4-2025 con cui le ricorrenti hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Pietro Zanzucchi, debitore di 50mila euro per compensi e spese legali, come da sentenza di condanna al pagamento in favore delle ricorrenti vittoriose (in precetto, €73.685,56);





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art.* 27, co. 2 CCII, atteso che il resistente è residente in MILANO Via Giuseppe Rovani 7 e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;

sussiste la legittimazione delle ricorrenti a chiedere la liquidazione giudiziale del debitore, in quanto le ricorrenti risultano creditrici per importo maggiore della soglia di 50mila euro. La legittimazione non può ritenersi esclusa dal fatto che la sentenza (di rigetto dell'azione e condanna di Zanzucchi al pagamento di spese di lite) sia stata impugnata. Difatti, onde valutare tale apsett preliminare, della legittimazione, si può richiamare la giurisprudenza (la verifica della legittimazione del creditore non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale) già consolidata sotto la disciplina della legge fallimentare e non modificata, giacché la attuale disciplina (nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) richiama sul punto (legittimazione) nozioni del tutto sovrapponibili alle precedenti. Dunque, la qualificazione della figura del **creditore**, che, secondo l'orientamento di legittimità, si riferisce a *“tutti coloro che vantano un credito nei confronti di un soggetto non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio della controparte derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo, ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva”*, ben può essere riconosciuta in capo al soggetto titolare di un credito già accertato (seppur in via non definitiva) giacché quel che rileva è la qualità attuale di creditore in capo al ricorrente. La valutazione è necessariamente incidentale e senza coinvolgere il merito (né l'esatta quantificazione) del credito. Vi è, inoltre, il superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 268 comma 2 CCII (che opera quando trattasi di ricorso introdotto dal creditore) giacché la condanna portata dalla sentenza è di €50.000 (cui si aggiungono spese di precetto);

rilevato che sussiste la legittimazione passiva del resistente, il quale riveste la qualità di debitore *ex art.* 65 co.1 CCII in quanto il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte al debito verso le ricorrenti, così come al pagamento verso Abaco spa (riscossione tributi locali- doc.3) e al pagamento della RCA (doc.4 prodotto dalle ricorrenti).

considerato che Pietro Zanzucchi risulta titolare di alcune (minime) porzioni di diritti reali indivisi ma comunque, non trattandosi di istanza depositata personalmente dal debitore bensì da un creditore, non risulta attestata l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante azioni giudiziarie. Inoltre, non è richiesta la allegazione e produzione di una relazione redatta dall'OCC, prescritta dell'art 269 CCII;

ritenuto che per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 CCI e che debba emettersi sentenza *ex art.* 270 CCI.

PQM

visti gli artt. 2, 268 e 270 CCI;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di PIETRO ZANZUCCHI res.Milano via Giuseppe Rovani 7 (C.F. ZNZPTR45S11L511B);





nomina Giudice Delegato la dott.ssa Luisa Vasile;

nomina liquidatore la dottoressa **Grossini Paola Maria** -Odcec Milano-;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio **di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art.10 co.3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non si ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e, svolgendo il debitore attività d'impresa, la pubblicazione deve essere altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e presso Registro PRA;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Milano, 11/09/2025

Il Presidente Est. dott. Luisa Vasile

